

STATUTO
“Students for Humanity ODV - ETS”
Associazione di Volontariato

Articolo 1

Costituzione, denominazione, durata

1.1. È costituita, in conformità al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (il “Codice del Terzo Settore” o “CTS”), un’associazione di volontariato denominata “Students for Humanity ODV - ETS”.

1.2. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.

1.3. La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2

Sede legale e sedi secondarie

2.1. L’Associazione ha sede nel Comune di Milano, e può costituire sedi secondarie.

2.2. Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Articolo 3

Finalità Istituzionali

3.1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell’Articolo 4 del CTS.

3.2. L’Associazione si propone di:

- a) promuovere la cittadinanza attiva tra i giovani;
- b) stimolare e favorire momenti di dibattito culturale fra di essi;
- c) difendere i valori di solidarietà ed eguaglianza, anche e soprattutto attraverso il concreto impegno nel mondo del volontariato.

Tali obiettivi sono perseguiti dall’Associazione in Italia e/o all’Estero.

3.3. Ai sensi degli Articoli 4 e 5 del CTS, l’Associazione realizza le seguenti attività di interesse generale – prevalentemente in favore di terzi – per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale individuate dal precedente Articolo 3.2.:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d) Articolo 5 CTS);

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle ulteriori attività di interesse generale indicate dall’Articolo 5 del CTS (lett. i) Articolo 5 CTS);

c) cooperazione internazionale allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni (lett. n) Articolo 5 CTS).

3.4. Al fine di svolgere le proprie attività, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei Membri.

Articolo 4

Attività connesse alle Finalità Istituzionali

Giorgio Boniguel



4.1. Per il raggiungimento dei propri scopi, nel rispetto dell'Articolo 6 del CTS, l'Associazione potrà altresì:

- a) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento dell'Associazione delle sue attività o per la stipula di accordi di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) organizzare iniziative finalizzate alla raccolta fondi, anche istituendo punti di raccolta, sensibilizzazione e diffusione delle iniziative a sostegno delle proprie attività istituzionali, anche mediante strumenti telematici;
- c) ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- e) organizzare desk a cui i giovani interessati al volontariato possano rivolgersi per trovare l'associazione che maggiormente si avvicina ai propri interessi, tra quelle con cui "Students for Humanity ODV - ETS" localmente ha preso contatti di collaborazione;
- f) organizzare incontri aperti a tutti su temi vicini allo sviluppo sociale e al volontariato;
- g) organizzare campagne di sensibilizzazione in relazione a specifiche sfide umanitarie che siano conformi alle finalità perseguite dall'Associazione, possibilmente in collaborazione con altre associazioni;
- h) promuovere e costituire altre associazioni aventi le medesime finalità dell'Associazione, allo scopo di creare una rete di associazioni strutturata in livelli locali, regionali e nazionale.

4.2. L'Associazione, più in generale, potrà esercitare attività diverse da quelle di cui agli Articoli 3 e 4 del presente Statuto e all'Articolo 5 del CTS – da individuarsi a cura del Consiglio Direttivo con propria decisione ai sensi del presente Statuto e purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale – secondo criteri e limiti definiti dalla legge e dalla normativa di settore complementare, tenendo conto dell'insieme delle risorse disponibili.

Articolo 5

Membri dell'Associazione

5.1. Possono aderire all'Associazione, divenendone membri, tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

5.2. I membri dell'Associazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) sono membri fondatori tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo (i "Membri Fondatori");
- b) sono membri ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare le finalità istituzionali e a seguire le direttive dell'Associazione, sono ammessi a farne parte secondo le modalità indicate dal successivo Articolo 6 (i "Membri Ordinari");
- c) sono membri onorari tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione (i "Membri Onorari" e, congiuntamente ai Membri Fondatori e ai Membri Ordinari, i "Membri");
- d) non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

5.3. Il numero dei Membri è illimitato e non può comunque essere inferiore a tre.

Articolo 6

Procedura di Ammissione e Perdita della qualità di Membro

6.1. L'ammissione dei Membri Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

6.2. Nella domanda di ammissione l'aspirante Membro Ordinario dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi Membri Ordinari nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda di ammissione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel registro dei Membri dell'Associazione.

6.3. Il Consiglio Direttivo che rigetta la domanda di adesione deve motivare tale deliberazione entro sessanta giorni e comunicare tale motivazione all'interessato. L'aspirante Membro Ordinario può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti (se nominato), o, in sua assenza, l'Assemblea, i quali deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

6.4. I Membri Fondatori mantengono la carica per tutta la durata dell'Associazione, ma possono rinunciarvi in qualsiasi momento.

Resta ferma la decadenza nei casi previsti dal successivo art. 6.6.

6.5. Il Consiglio Direttivo può anche deliberare l'ammissione di persone giuridiche, purché - ai sensi dell'art. 32 CTS - trattasi di Enti del Terzo Settore o Enti senza fini di lucro, quali Membri Ordinari o Membri Onorari, e gli stessi verranno rappresentati dal loro legale rappresentante o da altro soggetto dell'organo amministrativo appositamente designato.

6.6. La qualifica di Membro si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) persistente mancato adempimento delle attività che, in base alle direttive degli Organi Sociali, devono essere svolte dal Membro;
- c) decesso;
- d) esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione del Codice Etico dell'Associazione, eventualmente adottato dall'Associazione;
- e) morosità, derivante dal mancato pagamento di due Quote Associative.

6.7. La perdita della qualifica di Membro ai sensi dell'Articolo 6.6 deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

6.8. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione del Membro dall'Associazione deve essere motivata e comunicata al soggetto interessato il quale, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se nominato) o, in sua assenza, all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 7

Diritti e Doveri dei Membri

7.1. Tutti i Membri hanno parità di diritti e doveri.

7.2. I Membri hanno il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della Quota Associativa) e di votare direttamente o per delega;
- b) all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- c) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- d) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- e) di accedere ai libri sociali e agli atti dell'Associazione; e
- f) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

7.3. I Membri hanno l'obbligo di:

- a) osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- b) contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli Organi Sociali;
- c) versare la Quota Associativa, secondo le modalità stabilite dal successivo Articolo 7.4;

G. ...



[Handwritten signature]

d) svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli Organi Sociali;
e) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione, ivi incluso il Codice Etico, ove adottato.

7.4. I Membri sono chiamati al versamento di una quota associativa annuale, il cui ammontare è stabilito da parte del Consiglio Direttivo (la "Quota Associativa"). La Quota Associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Membro e deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio di riferimento.

7.5. I Membri sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

7.6. Ai Membri possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i Membri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, CTS. Le attività svolte dai Membri sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

7.7. Il Consiglio Direttivo istituisce, presso la sede dell'Associazione, un registro dei soggetti che prestano attività di volontariato in modo non occasionale. È responsabilità del Consiglio Direttivo curare l'iscrizione e l'aggiornamento del registro.

Articolo 8

Organi Sociali dell'Associazione

8.1. Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Membri;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente; e
- e) il Tesoriere.

8.2. L'Assemblea provvede a nominare:

- a) l'Organo di Controllo, laddove lo ritenga opportuno ovvero obbligatoriamente in presenza dei presupposti indicati dall'Articolo 30, comma 2, del CTS;
- b) un Revisore Legale, laddove lo ritenga opportuno ovvero obbligatoriamente in presenza dei presupposti indicati dall'Articolo 31, comma 1, del CTS;
- c) Il Collegio dei Garanti, qualora lo ritenga opportuno.

8.3. Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermati.

Articolo 9

Assemblea dei Membri

9.1. L'Assemblea dei Membri è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Membri, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

9.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

9.3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei Membri.

9.4. Sono di competenza dell'Assemblea le seguenti materie:

- a) nomina e revoca del Consiglio Direttivo,

- b) nomina e revoca dell'Organo di Controllo, del revisore legale e del Collegio dei Garanti, ove necessario o ritenuto opportuno;
- c) approvazione del preventivo economico per l'anno successivo (il "Bilancio Preventivo") e del rendimento economico dell'anno precedente (il "Bilancio Consuntivo" e, congiuntamente al Bilancio Preventivo, i "Bilanci");
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approvazione del regolamento dei lavori assembleari (il "Regolamento Assembleare"), se ritenuto opportuno;
- g) delibera in relazione a scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- h) delibera sulle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo e comunque, su ogni altro oggetto attribuito dalla legge alla sua competenza.

9.5. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Hanno diritto di parteciparvi tutti i Membri.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'Articolo 17.

9.6. L'assemblea ordinaria è convocata almeno quattro giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, raccomandata, e-mail, posta certificata o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. Le riunioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si possono svolgere anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9.7. L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Membri diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede fisica adatta ad accogliere tutti i partecipanti.

9.8. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Membri, in proprio o per delega.

In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Membri, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; sono fatti salvi i quorum previsti dall'art. 21 C.C. per le modifiche ad Atto Costitutivo e Statuto, per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa.

9.9. Ciascun Membro può essere portatore al massimo di tre (3) deleghe di altri Membri.

9.10. All'apertura di ogni seduta assembleare, il Presidente nomina un segretario con il compito di redigere il verbale. Il verbale deve essere sottoscritto congiuntamente dal segretario e dal Presidente e deve essere trascritto sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

9.11. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Membri.

G. sp. K. Magnoli

The image shows a circular official stamp of the association, partially obscured by a large, stylized handwritten signature in black ink. The stamp contains text around its perimeter, including the name of the association and the title of the official.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo

10.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette consiglieri nominati dall'Assemblea fra i propri Membri. Tra i membri del Consiglio Direttivo rientrano il Presidente, che lo presiede, e il Vice-Presidente.

10.2. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre (3) anni e possono essere rieletti.

10.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

10.4. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno quattro giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite raccomandata, e-mail, posta certificata o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di comunicazione scritta inoltrata e ricevuta almeno un giorno prima della data prevista per la riunione.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

10.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione; e

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10.6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

10.7. I consiglieri decadono automaticamente dalla carica qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.

10.8. All'apertura di ogni seduta consiliare il Presidente nomina un segretario con il compito di redigere il verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto congiuntamente dal segretario e dal Presidente e deve essere trascritto sul libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

10.9. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale.

10.10. Compete al Consiglio Direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) nominare il Presidente e il Vice-Presidente, in occasione della prima riunione consiliare successiva all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

c) nominare il Tesoriere, che può essere scelto anche tra soggetti che non siano membri del Consiglio Direttivo ovvero anche che non siano Membri;

d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

e) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale, come esposto all'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la relativa spesa;

- f) predisporre e approvare l'eventuale regolamento interno, diverso dal Regolamento Assembleare, per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione;
- g) fissare l'ammontare della Quota Associativa;
- h) deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione dei Membri;
- i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- j) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Membri e comunque nei limiti consentiti dall'Articolo 33 del CTS e dalle disponibilità previste dal Bilancio Preventivo; e
- k) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.

10.11. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso con apposita delibera consiliare.

10.12. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo rese necessarie nel corso dell'anno avvengono tramite convocazione del Consiglio Direttivo che provvede alla nomina dei nuovi componenti. Le sostituzioni devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri consiglieri.

Articolo 11

Presidente e Vice Presidente

11.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti e dura in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo stesso.

11.2. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Non risponde legalmente per gli atti compiuti da coloro che hanno legittimamente agito in nome e per conto dell'Associazione;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

11.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione della carica le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente.


11.4. Di fronte ai Membri, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 12

Organo di Controllo e Revisore Legale

12.1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Se collegiale, l'Organo di Controllo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. La carica di presidente spetta al soggetto designato dall'Assemblea.

Giorgio Romagnolo



12.2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3. L'Organo di Controllo ha il compito di:

a) controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea; e

b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.

12.4. La carica di membro dell'Organo di Controllo e revisione è incompatibile con quella di consigliere.

12.5. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi, scadono con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

12.6. I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.7. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo, che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Questa previsione non si applica nel caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13

Collegio dei Garanti

13.1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i soggetti che non siano Membri. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Garanti, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

13.2. Il Collegio dei Garanti:

a) ha il compito di esaminare le controversie tra i Membri, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli Organi Sociali e tra gli Organi Sociali stessi;

b) giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 14

Gratuità delle cariche

14.1. Ai sensi dell'Articolo 34, comma 2, del CTS, le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 15

Patrimonio ed Entrate

15.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;

c) contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;

d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

15.2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.3. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote associative per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

15.4. I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Esercizio Sociale e Bilancio

16.1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017. Il Consiglio Direttivo redige i Bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Il bilancio approvato dall'assemblea nei quattro mesi della chiusura dell'esercizio deve essere depositato, a cura dei membri del Consiglio Direttivo, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. I Bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

16.2. Dal Bilancio Consuntivo devono risultare i beni, i contributi, ivi incluse le Quote associative, e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

16.3. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

16.4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui agli Articoli 3 e 4. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 17

Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

17.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi Sociali o da almeno un decimo (1/10) dei Membri. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aventi diritto a partecipare e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.



17.2. Lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Membri.

17.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore tra i suoi associati, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Membri.

Articolo 18

Disposizioni finali

18.1. Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali applicabili.

 *Gruppo Bernasconi*


Certifico io sottoscritta **Dott.ssa DARIA RIGHETTO**, Notaio in Padova, iscritto nel Distretto notarile di Padova, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Firmato digitalmente: **Dott.ssa DARIA RIGHETTO** Notaio